



COMUNE DI PALMARIGGI

PROVINCIA DI LECCE

C.F. 83000930756 Tel. 0836 354014 Fax 0836 354241
www.comune.palmariggi.le.it

ORDINANZA N 07 /2020 del 18 maggio 2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 – ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONE PUGLIA NR. 237 DEL17.05.2020- RIAPERTURA E REGOLARE SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE PER TUTTI SETTORI MERCEOLOGICI: ALIMENTARI, NON ALIMENTARI E MISTI

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.3;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio che all'articolo 1 comma 1 dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 "Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020".

VISTO che il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 espressamente richiama le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività, allegata sub 17) al medesimo D.P.C.M.;

- **VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia nr. 237 del 17.05.2020 con oggetto: "D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e Produttive"
 - **DATO ATTO** che con propria Ordinanza Sindacale nr. 06 del 27.04.2020 si è provveduto, in questo Comune, alla parziale riapertura e regolare svolgimento del mercato settimanale con sola presenza settore alimentare –
 - **CONSIDERATO** che per consentire lo svolgimento del mercato settimanale del Comune di Palmariggi che si svolge nella giornata di martedì, per la sua conformazione e disposizione, nel rispetto delle raccomandazioni indicate nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia nr. 237 del 17.05.2020 e relative linee guida, occorre assicurare:
- **l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee;**
 - **il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e mezzo tra i visitatori;**

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid 19 su suolo pubblico;

Dato atto che:

- gli operatori del mercato settimanale alimentare provengono tutti da Comuni diversi;
- che gli operatori del mercato settimanale si sono impegnati a rispettare e a far rispettare tutte le norme finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID -19;

RITENUTO, pertanto, di dover garantire lo svolgimento del mercato settimanale del martedì per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti, garantendo l'organizzazione dello stesso in sicurezza;

VISTI gli artt. 50, c. 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "T.U.E.L.";

VISTO lo Statuto Comunale,

ORDINA

dal 19 maggio 2020 lo svolgimento del mercato settimanale del martedì, per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti, nel rispetto delle direttive previste nelle linee

guida dell' Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia nr. 237 del 17.05.2020 e delle ulteriori seguenti modalità:

- a) **il mercato settimanale verrà espletato regolarmente in località Piazza Garibaldi;**
- b) **tra un posteggio e l'altro, vista l'ampiezza dell'area mercatale, dovrà essere assicurato lo spazio destinato al passaggio e comunque una distanza di almeno metri 5,00 (cinque);**
- c) **tutti gli accessi ai punti vendita saranno presidiati dagli stessi operatori commerciali o da loro personale che vigilerà e consentirà l'ingresso agli utenti in forma contingentata, nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente;**
- d) **durante la vendita i commercianti, muniti di idonei DPI (*mascherine, guanti, ecc*) , dovranno vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita e che gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di almeno due metri oltre ad indossare i prescritti DPI.**

A tal fine dovranno predisporre, a propria cura, idonee misure per il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo tra gli avventori, (*es. nastro bianco/rosso, cassette, transenne, trespoli, ecc.*), se necessario anche avvalendosi di specifico personale all'uopo incaricato;

- e) **tutti gli utenti per l'accesso all'area mercatale devono essere muniti di mascherine e guanti;**
- f) **gli operatori dovranno predisporre una fascia di rispetto dall'area di esposizione della merce pari a un metro e mezzo;**
- g) **tutti gli operatori che vendono merce di consumo diretto o contenuto in liquido (*ad es. olive, nocciole, capperi, ecc.*) dovranno utilizzare contenitori, muniti di coperchio per conservare la merce;**
- h) **gli operatori dovranno evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; pulire periodicamente le superfici del banco con disinfettanti a base di cloro o alcool e mantenere costantemente pulite le mani con soluzioni idroalcoliche e prodotti adeguati;**
- i) **gli operatori devono esporre cartelli indicanti il divieto di toccare la merce;**
- j) **gli operatori al termine delle attività di vendita dovranno lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia conferendo i rifiuti negli appositi contenitori;**

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3000,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:
 - Alla Prefettura di Lecce
 - Alla ASL di Lecce;
 - Al Comando di Polizia Locale;
 - Al Commissariato di P.S. di Otranto;
 - Al Comando compagnia Guardia Finanza di Otranto
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Bagnolo del Salento.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA – Sezione di Lecce entro il termine di 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Palmariggi ed è immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale 18 maggio 2020



IL SINDACO
Franco ZEZZA

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Franco Zezza', written over the printed name.